

La tutela dei creditori nella fusione di società

Valerio Sangiovanni – Avvocato e Rechtsanwalt

In questo articolo ci occupiamo di tutela dei creditori nella fusione di società. La tutela trova espressione mediante la possibilità di opporsi alla fusione, prima che si perfezioni l'atto notarile. Presupposto per l'azione di opposizione è la qualità di creditore anteriore al deposito nel Registro Imprese del progetto di fusione. Inoltre, l'opposizione può essere esercitata solo per via giudiziale, e non può limitarsi a una dichiarazione di natura stragiudiziale. La legge, peraltro, prevede diversi casi in cui il Tribunale può autorizzare la fusione nonostante l'opposizione di un creditore. Tende, insomma, a prevalere l'interesse "collettivo" alla fusione, rispetto all'interesse "individuale" del creditore.

La previsione dell'art. 2503, c.c. e la natura di creditore

In questo articolo ci occupiamo di tutela dei creditori nel contesto della fusione tra società. La base normativa è costituita dall'[art. 2503, c.c.](#), che riconosce ai creditori il diritto di opporsi alla fusione¹. Nella fusione di società, prendendo l'esempio più semplice, ci sono 2 sole società che si fondono, con la conseguenza che, dopo la fusione, vi sarà un'unica società. Bisognosi di tutela sono i creditori di ambedue le società che si fondono. Può difatti capitare che, a seguito della fusione, il patrimonio della società risultante dalla fusione non sia più sufficiente a soddisfare i creditori dell'incorporante oppure dell'incorporata.

Il meccanismo previsto dall'[art. 2503, c.c.](#), si dipana sui seguenti passaggi:

1. in alcuni casi, in cui i creditori sono tutelati, la fusione può avvenire subito (nel senso di subito dopo l'iscrizione nel Registro Imprese delle decisioni di fusione);
2. altrimenti bisogna aspettare 60 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese e durante questo periodo i creditori possono presentare opposizione;
3. l'opposizione si propone davanti al Tribunale. Se, tuttavia, non ci sono rischi per i creditori, il Tribunale dispone che l'operazione abbia luogo lo stesso, nonostante l'opposizione ([art. 2445, comma 4, c.c.](#)).

¹ In tema di opposizione dei creditori alla fusione di società cfr. M. Di Sarli, "Fusione (transfrontaliera) e fondamento del diritto di opposizione dei creditori", in *Giurisprudenza italiana*, n. 5/2019, pag. 1128; A. Petrucci, "L'opposizione alla fusione da parte del legittimario leso da donazione indiretta", in *Giurisprudenza italiana*, n. 5/2020, pag. 1152; M. V. Zammitti, "L'opposizione dei creditori alla fusione, ex art. 2503, comma 2, c.c. al vaglio della giurisprudenza milanese", in *Società*, n. 8-9/2019, pag. 962.

Presupposto della tutela data dall'[art. 2503, c.c.](#), è quello di essere creditori. Si deve inoltre trattare di creditori anteriori al progetto di fusione, come vedremo meglio sotto.

Sulla natura di creditore, ai fini dell'opposizione, si è pronunciato il Tribunale di Catanzaro². Due persone lavorano per una S.r.l. senza esserne formalmente dipendenti. La S.r.l. deve ai 2 lavoratori, rispettivamente, 70.717 euro e 27.109 euro. Viene avviata una causa davanti al giudice del lavoro, per ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative. Sennonché la società struttura un'operazione societaria di scissione, tale per cui una parte del patrimonio della S.r.l. viene assegnato a una società semplice. I lavoratori temono che l'operazione societaria possa rendere impossibile il recupero del loro credito e presentano opposizione. Va premesso che il rimedio dell'opposizione dei creditori vale tanto per la fusione di società quanto per la scissione di società: l'[art. 2506-ter, c.c.](#), sulla scissione richiama difatti espressamente l'[art. 2503, c.c.](#), sulla fusione. La questione preliminare che deve affrontare il giudice catanzarese è se i 2 lavoratori siano effettivamente creditori della società. Il Tribunale di Catanzaro afferma che la nozione di creditore deve intendersi in senso ampio, includendo i titolari di crediti sottoposti a termine o condizione o anche contestati, per i quali è pendente una causa. Nelle more del giudizio di opposizione alla fusione dei 2 asseriti creditori, arrivano le sentenze del giudice del lavoro, le quali rigettano le domande volte a ottenere il riconoscimento come lavoratori subordinati. Secondo il giudice catanzarese, anche in considerazione del fatto che le sentenze sono passate in giudicato, i 2 attori non possono considerarsi creditori: il credito non è più contestato, bensì dichiarato inesistente da un altro giudice. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro rigetta l'opposizione presentata dai 2 (non) creditori.

Casi eccezionali in cui la fusione può essere attuata prima dei 60 giorni

Abbiamo dunque visto che il rimedio dell'opposizione spetta a chi sia creditore di una delle società coinvolte nella fusione. La fusione tra società è un procedimento articolato che si dipana su varie fasi: inizia con il progetto di fusione (preparato dagli amministratori), procede con le decisioni delle società di fondersi (adottate dalle assemblee) e termina con l'atto di fusione (redatto da notaio). Più volte è richiesto che gli atti del procedimento siano iscritti nel Registro Imprese.

L'[art. 2502-bis, c.c.](#), prevede che le decisioni di fusione delle società coinvolte sono depositate presso il Registro Imprese. Da questa data decorre un termine di 60 giorni, entro il quale i creditori possono fare opposizione. Prima del termine, la fusione non può essere "attuata". Con questo termine ci si riferisce alla sottoscrizione dell'atto di fusione davanti a notaio. A dire il vero, la legge non spiega cosa si intenda con "attuazione" della fusione, che è – tra l'altro – un termine inusuale in ambito giuridico. Tuttavia, dal momento che dopo il deposito della decisione non ci sono altri

² "Tribunale di Catanzaro, 20 maggio 2024", in giurisprudenzadelleimprese.it.

passaggi prima dell'atto di fusione, è ragionevole ritenere che per "attuazione" s'intenda l'atto notarile di fusione.

Il Legislatore cerca di offrire una certa tutela ai creditori, consentendo loro di presentare opposizione. Ci sono, peraltro, dei casi in cui i creditori non necessitano di tutela, e allora l'atto di fusione può essere perfezionato subito, senza aspettare il termine di 60 giorni. Questi casi eccezionali di anticipata fusione sono elencati nel [comma 1 dell'art. 2503, c.c.](#).

Il primo dei casi previsto dalla legge è quando consta «*il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 ter*». Quest'ultima disposizione concerne il progetto di fusione, che deve essere iscritto nel Registro Imprese oppure pubblicato sul sito internet della società. La data di iscrizione o pubblicazione segna lo spartiacque tra creditori anteriori e posteriori. Se si vuole attuare anticipatamente la fusione, bisogna avere il consenso dei creditori anteriori. Curiosamente, però, la disposizione non dice come possa raccogliersi il consenso di questi creditori. Si potrebbe ipotizzare di scrivere ai creditori e di chiedere che si esprimano positivamente.

La seconda situazione prevista dalla legge che consente l'attuazione anticipata della fusione (ossia prima del decorso dei 60 giorni) si realizza con «*il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso*». Questa soluzione rappresenta l'ideale per i creditori, i quali – ottenuto il pagamento del loro credito – nulla rischiano a seguito della fusione, e anzi cessano di essere creditori prima dell'attuazione della fusione. La disposizione, però, presuppone di anticipare subito pagamenti che potrebbero essere altrimenti effettuati alle ordinarie scadenze di 30 o 60 giorni. La società debitrice deve insomma disporre di sufficiente liquidità.

Il terzo caso in cui è consentita l'attuazione anticipata della fusione, ossia prima del decorso del termine ordinariamente previsto di 60 giorni, si verifica in caso di «*deposito delle somme corrispondenti presso una banca*». A ben vedere, se le società hanno le risorse necessarie, potrebbero provvedere a pagare immediatamente i creditori, senza il passaggio del deposito in banca, eliminando, così, ancora più in radice qualsiasi rischio di opposizione. Inoltre, se effettivamente le somme ci sono e vengono depositate presso una banca, è necessario che il deposito sia vincolato nell'interesse del creditore. Altrimenti, la società potrebbe pagare altri soggetti o perfino distrarre le somme depositate. A questo riguardo, si segnala che è intervenuto il Consiglio notarile di Milano³, il quale ha stabilito che – al fine di consentire il perfezionamento dell'atto di fusione prima del termine per l'opposizione dei creditori – il deposito delle somme a garanzia dei creditori deve essere vincolato sino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo perduri fino all'estinzione del debito, relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano opposizione, qualora

³ Consiglio notarile di Milano, massima n. 57, "*Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.)*", in consiglionotarilemilano.it.

il Tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ai sensi dell'[art. 2445, comma 4, c.c.](#).

La raccolta del consenso dei creditori, il pagamento dei creditori, il deposito delle somme necessarie presso la banca, sono tutte procedure complesse per le società che si stanno fondendo. Per questa ragione, il Legislatore consente di evitare questa complessità quando la relazione degli esperti soddisfa certi presupposti. Più precisamente, l'[art. 2503, comma 1, c.c.](#), prevede che le condizioni appena illustrate non devono ricorrere quando:

«la relazione di cui all'articolo 2501 sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori».

La disposizione richiede che la relazione sia preparata da un'unica società di revisione, poiché un'unica società usa – auspicabilmente – metodi di valutazione uniformi. Un'unica società di revisione valuta sia la società incorporante, sia la società incorporata, sia le condizioni patrimoniali e finanziarie della società risultante dalla fusione in modo omogeneo. Così operando, può stabilire con ragionevole certezza se, *post* fusione, vi siano le condizioni per soddisfare i creditori.

Un incentivo alla correttezza delle valutazioni operate dalla società di revisione è dato dal fatto che la legge prevede espressamente la responsabilità della società di revisione. Viene in particolare richiamato l'[art. 2501-sexies, comma 6, c.c.](#), secondo il quale *«l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi»*. In relazione alla posizione dei creditori, si tratta di danni a terzi (rispetto alle società e ai soci). Il danno consiste nel fatto che i creditori non ricevono il pagamento dei propri crediti, nonostante la società di revisione avesse attestato che non vi era necessità di garanzie.

L'opposizione dei creditori e l'infondatezza del pericolo di pregiudizio

L'[art. 2503, comma 2, c.c.](#), prevede che:

«se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445».

Le eccezioni che si sono esaminate sopra sono casi in cui i creditori hanno prestato il proprio consenso, sono soddisfatti o hanno la ragionevole certezza – grazie al deposito in banca – di essere soddisfatti. In uno scenario del genere, nulla osta all'immediata attuazione della fusione.

Tuttavia, se non ricorrono queste condizioni (e, dunque, se i creditori rischiano di subire delle perdite a seguito della fusione, nel senso di non riuscire a incassare i propri crediti), la legge riconosce ai

creditori il diritto di fare opposizione. Viene fissato dal [Codice civile](#) un termine di 60 giorni, che si reputa sufficiente affinché i creditori possano attivarsi per opporsi. Va peraltro detto che il termine non è particolarmente lungo, se si considera che la giurisprudenza esige che l'opposizione venga presentata in forma giudiziale. Il termine deve dunque bastare per incaricare un avvocato, raccogliere la documentazione idonea per presentare opposizione e notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

L'[art. 2503, comma 2, c.c.](#), richiama espressamente l'ultimo comma, [art. 2445, c.c.](#), il quale prevede che:

«il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione».

L'opposizione dei creditori non è dunque sempre idonea a bloccare l'operazione di fusione: la legge prevede 2 casi in cui la fusione può comunque avere luogo nonostante l'opposizione. Detti casi sono alternativi: basta che non vi sia pericolo di pregiudizio oppure che venga prestata idonea garanzia.

Il primo caso, che consente di procedere immediatamente alla fusione nonostante l'opposizione di uno o più creditori, si ha quando non vi è pericolo di pregiudizio. Si potrebbe trattare della situazione in cui il credito è piccolo rispetto ai fatturati delle società coinvolte nella fusione, circostanza che rende improbabile che il credito non possa essere saldato *post* fusione.

Il Tribunale di Brescia ha affrontato un caso in cui un creditore ha presentato opposizione alla fusione, ma il giudice ha reputato che la fusione non fosse fonte di pericolo di pregiudizio per detto creditore⁴. Beta S.r.l. è una società-veicolo proprietaria al 100% del capitale di Gamma S.r.l. Viene deliberata la fusione di Beta in Gamma. Il creditore è una S.p.A. che afferma di vantare un credito risarcitorio di circa 3 milioni di euro nei confronti di Beta. Il creditore si oppone, in quanto nel progetto di fusione non è indicato il suo credito litigioso. Inoltre, a seguito della fusione, una banca concederà alla società Gamma, risultante dalla fusione, un mutuo di 1.650.000 euro, garantito da ipoteca sugli immobili di Gamma. In altre parole, nello scenario *post* fusione, il creditore Alfa si trova a concorrere con il creditore banca, privilegiato grazie all'ipoteca. Effettivamente, questa situazione è svantaggiosa per il creditore Alfa: Beta non esiste più a seguito di fusione, e il suo patrimonio è confluito in Gamma; Gamma, tuttavia, si trova con un debito bancario e gli immobili ipotecati: il rischio di soddisfazione per Alfa si riduce a seguito della fusione. Tanto premesso, nella realtà dei fatti, l'operazione si realizza in modo diverso da come preventivato e la banca non concede il mutuo, cosicché non viene nemmeno iscritta ipoteca. Di conseguenza, il timore prospettato dalla società attrice creditrice di vedere pregiudicate le proprie ragioni di credito si rivela infondato. A ciò si aggiunge che la fusione è ormai stata attuata, e difetta l'interesse dell'attrice a coltivare il giudizio di

⁴ "Tribunale di Brescia, 19 gennaio 2024", in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

opposizione. In conclusione, il Tribunale di Brescia dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della società opponente.

L'opposizione dei creditori e la prestazione di idonea garanzia

Il secondo caso che consente di procedere immediatamente alla fusione, nonostante l'opposizione di uno o più creditori, si realizza quando la società ha prestato idonea garanzia in favore del creditore opponente. Il Legislatore si esprime in questo contesto al singolare ("società"), poiché l'[art. 2445, comma 4, c.c.](#), riguarda in via principale il caso della riduzione del capitale, operazione che interessa, appunto, una sola società.

L'[art. 2445, comma 4, c.c.](#), è però richiamato dall'[art. 2503, c.c.](#) e – nel contesto della fusione – le società coinvolte sono almeno 2: l'incorporante e l'incorporata. Nell'ambito della fusione, il richiamo alla società che rilascia una garanzia va dunque inteso non in senso letterale, ma estensivo: non importa chi rilascia la garanzia (la medesima società oppure un terzo), a condizione che si tratti di garanzia idonea. La garanzia potrebbe essere prestata anche da un soggetto terzo rispetto alla società: nel caso delle fideiussioni, ad esempio, è sicuramente un soggetto diverso dalla società chi rilascia la fideiussione. La *ratio* della disposizione è comunque chiara: se la società debitrice – direttamente o indirettamente – presta idonea garanzia, vero è che il credito finora non è stato pagato, tuttavia è ragionevolmente certo che potrà essere pagato (se non dalla società, dal garante). Per quanto riguarda le tipologie di garanzia, si può trattare di garanzie personali (fideiussioni) oppure reali (ipoteche). Le prime sono in genere preferibili, perché sono più agili e attuabili con meno formalità. Si tratta solo di trovare un soggetto, terzo rispetto alla società, che garantisca il pagamento del debito. Tipicamente, la fideiussione verrà rilasciata da uno dei soci della società debitrice oppure da una banca. Nel caso in cui sia la banca a rilasciare la fideiussione, l'istituto di credito pretenderà un corrispettivo per il rilascio della garanzia. Detto corrispettivo sarà a carico della società, non potendo essere posto a carico del creditore, in quanto altrimenti si ridurrebbe l'ammontare del credito vantato dal creditore, a causa dei costi della fideiussione.

Il giudice deve poi valutare l'"idoneità" della garanzia. Una garanzia può reputarsi idonea quando è emessa da un soggetto solido finanziariamente e quando è di un importo sufficiente a soddisfare il credito. Nella prassi, si è soliti esigere che la fideiussione sia rilasciata da una banca o da un'impresa di assicurazione, poiché si tratta di soggetti con un capitale minimo elevato e assoggettati a vigilanza da parte di Autorità amministrative (rispettivamente, Banca d'Italia e IVASS), cosicché è alquanto improbabile che non siano in grado di pagare quanto dovuto in base alla fideiussione. Per la valutazione d'idoneità della garanzia è importante anche l'importo della medesima. Generalmente si prevede che la fideiussione sia di importo superiore al credito, nella misura di circa il 50%. Se, ad esempio, il credito verso la società ammonta a 100.000 euro, il creditore potrebbe chiedere una

fideiussione per 150.000 euro, al fine di garantire il pagamento non solo del debito principale, ma anche degli interessi e dei costi accessori (come quelli di recupero del credito).

I profili processuali dell'opposizione

Bisogna infine comprendere con quali modalità l'opposizione del creditore alla fusione vada proposta. In via del tutto teorica, l'opposizione potrebbe essere proposta stragiudizialmente (con una lettera di diffida inviata alla società debitrice e precauzionalmente a tutte le società partecipanti alla fusione) al posto che giudizialmente (mediante l'avvio di un processo civile).

La giurisprudenza, però, preferisce la seconda soluzione: non basta un'opposizione stragiudiziale, ma serve una vera e propria azione in giudizio. Si tratta di un procedimento contenzioso che vede opporsi il creditore alla società che intende fondersi (e non è, invece, un procedimento di volontaria giurisdizione). Il carattere contenzioso dell'opposizione deriva dal fatto che le posizioni del creditore e della società sono conflittuali: il primo non vuole la fusione, mentre il secondo la vuole. Spetterà al giudice stabilire quali dei 2 soggetti abbia ragione.

L'azione in giudizio del creditore contro la società si propone con un atto di citazione. La competenza funzionale è del Tribunale, in quanto l'[art. 2445, comma 4, c.c.](#), richiama espressamente questo organo. Per quanto riguarda la competenza per territorio, in materia societaria – per l'impugnazione degli atti della società – è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Questa regola vale in particolare per le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, statuendo espressamente l'[art. 2378, comma 1, c.c.](#), che «l'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede».

Una questione non ben chiarita dal Legislatore è quale sia l'oggetto esatto della opposizione, ossia se si tratti di:

1. un'impugnazione della delibera assembleare della società debitrice;
2. più genericamente di un'opposizione alla fusione.

Nel caso di opposizione dei creditori alla fusione, non parrebbe trattarsi dell'impugnazione di una delibera assembleare. Il creditore, del resto, non essendo socio, non sarebbe nemmeno legittimato a impugnare la delibera assembleare. Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 2377, comma 2, c.c.](#), le deliberazioni della S.p.A. possono essere impugnate dai soci, dagli amministratori e dal Collegio sindacale: come si può notare, nessun riferimento è fatto ai creditori. Del resto, questa soluzione appare logica, in quanto la delibera è atto della società che opera in assemblea mediante i suoi soci, cosicché il diritto di impugnazione può competere solo ai soci (oltre che all'organo amministrativo e all'organo sindacale, ma sempre in un'ottica di protezione degli interessi della società).

Nel diverso ambito della fusione, il creditore invece “si oppone” (non tanto alla delibera di fusione, quanto piuttosto) all’intera operazione di fusione, ossia contesta che si possa procedere a fusione mediante l’atto pubblico notarile che confonderebbe definitivamente i patrimoni delle 2 società coinvolte.

L’opposizione del creditore si rivolge nei confronti della società di cui è creditore, che è una delle 2 che partecipa alla fusione. Sarà dunque il Tribunale del luogo dove ha sede la società debitrice a determinare la competenza territoriale del Tribunale. Non dovrebbe invece essere competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l’altra società.

Cosa succede se l’atto di fusione viene stipulato nonostante l’opposizione?

Molto di recente, la Corte di Cassazione si è occupata di un interessante caso in cui, nonostante l’opposizione di un creditore, l’opposizione è stata ritenuta improcedibile in quanto le delibere di fusione erano state iscritte nel Registro Imprese⁵.

Per comprendere bene i termini di questo problema, bisogna partire dal dato normativo costituito dall’[art. 2504-quater, comma 1, c.c.](#): «*eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione [...] l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata*».

La disposizione specifica poi che «*resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione*» ([comma 2, art. 2504-quater, c.c.](#)).

La fusione è un’operazione straordinaria e implica effetti fuori dall’ordinario per le società coinvolte. Addirittura, una di esse (quella incorporata) viene meno. Il Legislatore desidera che, se si è giunti fino all’atto notarile, l’operazione non possa più essere messa in dubbio. Il *favor* per una tutela risarcitoria dei creditori pregiudicati da operazioni societarie riflette l’interesse generale dell’ordinamento alla stabilità degli atti di organizzazione della società e alla certezza dei rapporti giuridici.

Può un atto di fusione essere stipulato e iscritto nel Registro Imprese, nonostante l’opposizione che sia stata presentata da un creditore? Abbiamo visto sopra che, nel contesto del giudizio di opposizione, il giudice ha più occasioni per autorizzare la fusione nonostante l’atto di opposizione.

Al di fuori di questi casi, però, il notaio non può stipulare l’atto di fusione in caso di opposizione.

Nel caso affrontato dalla [sentenza n. 16689/2025](#) della Corte di Cassazione, 2 S.r.l. progettano di fondersi e una S.p.A., creditrice di una di esse, presenta opposizione. Dal momento che la fusione era stata approvata dalle 2 società e le 2 delibere erano state iscritte nel Registro Imprese nonostante l’opposizione alla fusione da parte della S.p.A. creditrice, secondo la Suprema Corte l’iscrizione comporta la sanatoria di qualunque vizio o irregolarità. Secondo la Cassazione, gli effetti della fusione sono irretrattabili a seguito dell’iscrizione della delibera nel Registro Imprese⁶.

⁵ Cass. n. 16689/2025.

⁶ Si veda anche Cass. n. 5602/2020, secondo cui, in tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell’atto, sancita dall’art. 2504-quater, c.c., per effetto della sua iscrizione nel Registro Imprese, tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro Imprese sia avvenuta, l’inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari

Ad avviso di chi scrive, la soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione non è corretta. La Suprema Corte, difatti, confonde 2 distinte iscrizioni nel Registro Imprese:

- quella prevista dall'[art. 2502-bis, comma 1, c.c.](#) (iscrizione della decisione di fusione); con
- quella prevista dall'[art. 2504, comma 2, c.c.](#) (iscrizione dell'atto di fusione).

L'opposizione del creditore va presentata contro la decisione di fusione, non contro l'atto di fusione (che è, appunto, intoccabile). L'opposizione va presentata prima dell'atto del notaio, proprio per evitare che la fusione si realizzi. Seppure l'[art. 2503, comma 1, c.c.](#), non spieghi in modo espreso questo profilo, per "attuazione" della fusione si deve intendere l'atto notarile di fusione. Fino a questo momento, la procedura di fusione è ancora *in itinere* e può essere bloccata da un creditore.

In via del tutto astratta e teorica, potrebbe capitare che il notaio rediga l'atto di fusione nonostante l'opposizione pendente di un creditore (e poi lo iscriva nel Registro Imprese). In una situazione del genere, effettivamente, l'atto di fusione non potrebbe più essere invalidato. Rimarrebbe ferma la responsabilità della società debitrice (o di quella risultante dalla fusione). A ciò, però, potrebbe aggiungersi la responsabilità personale del notaio che ha dato seguito a un atto (quello di fusione) in assenza dei presupposti di legge, ossia in pendenza dell'opposizione di un creditore e senza che il giudice lo abbia autorizzato a stipulare l'atto.



M3 Master Breve

L'evoluzione della **formazione professionale** che integra **aggiornamento normativo** e **AI applicata**

Nuova edizione 2026/2027 - scopri le novità

propedeutiche alla fusione, non determina l'inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo.